

Inoltre, veniva evidenziato che l'unico dei protagonisti dell'episodio, presenti nell'occasione, che aveva preannunciato al Di Maggio l'arrivo dell'on. Andreotti, era stato Nitto Santapaola, nulla avendogli detto al riguardo né l'on. Urso, né l'on. Lima.

Occorreva, dunque, verificare il livello di attendibilità della specifica dichiarazione concernente l'avvistamento, sia pure per pochi secondi, dell'on. Andreotti; al riguardo, i primi giudici esaminavano due precedenti episodi concernenti presunti riconoscimenti di persona operati dal teste, nei quali il medesimo aveva dimostrato, incorrendo in evidenti errori, di non essere attendibile o, comunque, aveva fatto sorgere più che fondati dubbi sulla sua credibilità.

Ritenevano i primi giudici che Di Maggio, spinto dalla sua volontà di rendersi utile alle forze di polizia ed alla magistratura, aveva riferito come certezze quelle che si erano rivelate soltanto vaghe ed errate impressioni.

Al riguardo veniva ricordato che nel corso del suo esame dibattimentale Di Maggio, pur con qualche tentennamento, era stato, infine, in grado di precisare che l'episodio in questione era avvenuto in un arco di tempo compreso tra il 20 ed il 30 giugno del 1979 in un orario tra le 15.30 e le 16.30.

I primi giudici esaminavano approfonditamente i movimenti del senatore Andreotti in quel periodo di tempo, dando atto che, in sede di dichiarazioni spontanee, l'imputato aveva escluso categoricamente di essere stato in Sicilia in quel periodo e che le sue affermazioni rivestivano pregnante rilievo anche con riferimento all'altro episodio, riferito da Francesco Marino Mannoia, del presunto incontro avvenuto, sempre a Catania, presso la tenuta «La Scia» dei Costanzo, anch'esso collocabile, alla stregua delle dichiarazioni di Angelo Siino, in un periodo coevo (tra la fine di giugno ed i primi di luglio del 1979).

I dati relativi agli spostamenti ed agli impegni del senatore Andreotti nel periodo specifico venivano tratti dal Tribunale dai documenti prodotti dall'imputato nella udienza del 29 ottobre 1998, nonché dalla agenda del medesimo, dal libro «*Gli anni della solidarietà - Diari 1976-79*» e dalla documentazione sui viaggi trasmessa dall'Arma dei carabinieri: sulla scorta di tali documenti il PM aveva ritenuto di individuare alcuni giorni (esattamente sette) nei quali l'imputato avrebbe potuto «*effettuare un breve viaggio Roma-Catania-Roma*», che poteva risolversi «*nell'arco di sole tre ore*».

Il Tribunale procedeva ad una minuziosa analisi degli spostamenti e degli impegni dell'imputato in ciascuno dei giorni dal 20 giugno all'1 luglio 1979, concludendo, in sostanza, che gli stessi fossero incompatibili con un viaggio in Sicilia.

In quel periodo l'attacco del terrorismo alle Istituzioni dello Stato aveva raggiunto elevati livelli e i servizi segreti avevano segnalato personalmente all'on. Andreotti la possibilità di un'azione terroristica ai danni suoi e di Zaccagnini elevando le misure di tutela; in tale contesto rilevavano anche le testimonianze dell'ambasciatore Riccardo Sessa sulle modalità di effettuazione di viaggi da parte dell'imputato, prima come Ministro

degli Esteri e poi come Presidente del Consiglio, in relazione ai sistemi di sicurezza approntati a tutela sin dalla metà degli anni '70.

Proprio con riferimento ai servizi di scorta veniva evidenziato che erano stati individuati ed indicati dal PM nell'arco di poco meno di un ventennio soltanto 4 viaggi asseritamente compiuti dall'imputato senza scorta: il 20 novembre 1988 ad Algeri; dal 31 agosto al 10 settembre 1989 a Nizza; dal 30 marzo al 2 aprile 1991 a Nizza; dal 23 agosto al 4 settembre 1991 a Nizza.

Il Tribunale evidenziava che non era stato individuato alcun viaggio dell'imputato in Italia senza scorta e che una tale eventualità, contrariamente a quanto prospettato dalla accusa, era stata esclusa dal teste Sessa.

L'ambasciatore Sessa, invero, non aveva escluso la possibilità che venissero individuati ulteriori altri viaggi senza scorta dell'on. Andreotti ma che tale circostanza a suo parere poteva essere plausibile solo per eventuali viaggi all'estero.

L'ambasciatore Sessa faceva peraltro rilevare anche le questioni concernenti il dovere di ininterrotta reperibilità che gravava su un Presidente del Consiglio.

A seguito di tale quadro il Tribunale concludeva che l'imputato non poteva essere e non era a Catania dinanzi all'Hotel Nettuno in quel pomeriggio di fine giugno del 1979 in cui il teste Vito Di Maggio aveva riferito di averlo visto, sicché si doveva statuire che il teste era incorso ancora una volta in un errore.

Il Giovanni Gallenti aveva ammesso le frequenti presenze all'Hotel Perla Jonica sia di Benedetto Santapaola che di Giuseppe Calderone, quest'ultimo presentatogli come una «*persona per bene, di riguardo*» dai fratelli Costanzo ed aveva perfino riferito che alla morte di Calderone gli era stato comunicato da Carmelo Costanzo che proprio Nitto Santapaola ne aveva preso il posto al vertice della mafia.

A fronte di una simile dichiarazione, non si comprendeva per quale ragione il teste avrebbe dovuto, invece, tacere sulla presenza del predetto anche presso l'Hotel Nettuno se ne avesse avuto conoscenza.

Peraltro, anche il teste Stefano Ridolfo (socio al 50% del Gallenti nella gestione dell'Hotel Nettuno dall'apertura nell'aprile del 1979 fino a settembre–ottobre di quell'anno) aveva smentito Di Maggio, negando recisamente sia di avere mai visto Santapaola nell'albergo, sia di essersi intrattenuto quel pomeriggio con l'on. Urso, che gli avrebbe presentato in quell'occasione l'on. Lima.

*Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, i primi giudici concludevano che le risultanze dibattimentali dimostravano inconfutabilmente che l'incontro nel giugno del 1979 tra l'on. Andreotti e Nitto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio, non era mai avvenuto.*

Nel capitolo XIII della sentenza il Tribunale prendeva in esame l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella e i connessi, presunti incontri del senatore Andreotti con Stefano Bontate ed altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e Palermo.

Ricordato che, secondo la ricostruzione del PM, sussisteva una stretta relazione tra:

– l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana, on. Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio del 1980;

– due incontri del senatore Andreotti con esponenti di primo piano di Cosa Nostra, tra i quali, in particolare, Stefano Bontate;

il fatto che l'uccisione del Mattarella era stata preceduta alcuni mesi prima dall'assassinio di un altro uomo politico, Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, soppresso a Palermo il 9 marzo 1979;

– il Tribunale esponeva che l'assunto accusatorio si fondava principalmente sulle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso al PM in sede di commissione rogatoria internazionale il 3 aprile 1993 negli Stati Uniti, aveva riferito di essere venuto a conoscenza, perché rivelatogli da Stefano Bontate, di un primo incontro avvenuto, in un periodo solo approssimativamente indicato (primavera-estate del 1979), in una riserva di caccia sita in una località imprecisata della Sicilia, tra il sen. Giulio Andreotti, l'on. Salvo Lima, indicato come «*uomo d'onore*» «*riservato*» della *famiglia* mafiosa di viale Lazio, i cugini Salvo, Stefano Bontate ed altri esponenti di vertice di Cosa Nostra per discutere del problema Mattarella;

– Marino Mannoia aveva affermato che lo stesso Paolo Bontate aveva intrattenuto rapporti con Bernardo Mattarella (padre di Piersanti), il quale era «*assai vicino a Cosa Nostra*» e che il figlio Stefano Bontate attraverso il canale rappresentato dai cugini Antonino e Ignazio Salvo, aveva stretto «*intimi rapporti*» anche con Piersanti Mattarella, mentre altri «*uomini d'onore*», come Salvatore Riina e Giuseppe Calò, avevano «*rapporti di intimità*» con lo stesso Lima e con Vito Ciancimino.

La ragione dell'omicidio di Mattarella sarebbe stata da configurarsi nel fatto che il predetto «*dopo avere intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava i favori, successivamente aveva mutato la propria linea di condotta*».

Mattarella era entrato in «*violento contrasto*» con Rosario Nicoletti ed intendeva «*rompere con la mafia*» mediante l'avvio di «*una azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, andando contro gli interessi di Cosa Nostra e dei vari cugini Salvo, ingegner Lo Presti, Maniglia e così via*».

Bontate, informato dal Nicoletti, aveva fatto mettere al corrente anche l'on. Andreotti, attraverso l'on. Lima, del mutato atteggiamento di Piersanti Mattarella e il senatore Andreotti, quindi, era «*sceso a Palermo*» e si era incontrato con Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'on. Lima, Nicoletti, Gaetano Fiore ed altri in una riserva di caccia sita in una località della Sicilia, che Marino Mannoia non ricordava.

Di tale incontro aveva parlato al Mannoia lo stesso Stefano Bontate in un periodo compreso tra la primavera e l'estate del 1979, comunque in epoca successiva all'omicidio di Michele Reina, confidandogli che tutti i

presenti si erano lamentati con il senatore Andreotti del comportamento di Mattarella; lo stesso Bontate aveva commentato gli esiti dell'incontro usando le parole «*staremo a vedere*».

Alcuni mesi dopo era stato deciso concordemente da tutta la *Commissione* di Cosa Nostra l'omicidio di Piersanti Mattarella, materialmente eseguito, secondo quanto rivelatogli dal Bontate, da Salvatore Federico, Francesco Davì, Antonino Rotolo, Santino Inzerillo ed altri.

Dopo l'omicidio Mattarella vi era stato un secondo incontro di Stefano Bontate con il senatore Andreotti, svoltosi a Palermo in una villetta intestata ad «*un Inzerillo, zio di Salvatore*», cui il Marino Mannoia aveva stavolta personalmente assistito.

Il Tribunale rilevava che il collaboratore, assai generico sull'epoca del fatto – collocata tra la primavera e l'estate del 1979 – inizialmente non era stato in grado di precisare il luogo dell'incontro, essendosi limitato ad affermare che il senatore Andreotti «*scese a Palermo*» e che la riunione era avvenuta in una «*riserva di caccia sita in una località della Sicilia*» che egli non ricordava, aggiungendo, comunque, che si trattava «*della stessa riserva di caccia in cui altre volte si erano recati Bontate Stefano, i cugini Salvo, Calderone Giuseppe e Pizzuto Gigino*».

La genericità dei riferimenti del Marino Mannoia aveva indotto il PM ad estendere i suoi accertamenti a tutte le riserve di caccia esistenti in Sicilia frequentate da esponenti di Cosa Nostra con esiti negativi.

Marino Mannoia in sede dibattimentale (novembre del 1996), era poi riuscito a ricordare ben due particolari di quella conversazione con il Bontate, risalente al 1979, che tre anni e mezzo prima (aprile del 1993) non aveva rammentato: si trattava di due dati essenziali per la giungere alla localizzazione del luogo del presunto incontro e, cioè, la titolarità della riserva di caccia e la zona ove la stessa era ubicata.

Nel corso delle udienze del 4 e 5 novembre 1996 il collaboratore aveva, infatti, riferito per la prima volta che la riserva di caccia di cui aveva parlato era di proprietà dei Costanzo e si trovava nel «*catanese*».

I primi giudici ritenevano poco comprensibili le giustificazioni offerte dal Marino Mannoia nel tentativo di spiegare l'espressione utilizzata dinanzi al PM («*Andreotti scese a Palermo*»), rispetto alla palese correzione operata al dibattimento con l'indicazione di un incontro verificatosi, invece, a Catania («*Riunita la commissione, diciamo, decisero di, diciamo, si decise di far venire il senatore Andreotti a Palermo. Quando io dico a Palermo, intendo in Sicilia*»).

Venivano richiamate anche le dichiarazioni del collaboratore Gaspare Mutolo, il quale aveva menzionato varie riserve di caccia dove Stefano Bontate ed altri noti esponenti mafiosi, sia palermitani che catanesi (come Michele Greco e Nitto Santapaola), erano soliti recarsi, come la tenuta del Principe Vanni di San Vincenzo (sita in territorio di Alia, come si desumeva dalla sentenza del cd. maxiprocesso *bis*), o quella di Farinella o la riserva di Antonino Ferro nella zona di Caltanissetta.

La riserva di Giuseppe Farinella era sita a Pastonello, tra Ganci e San Mauro Castelverde, ove anche Angelo Siino aveva dichiarato di essersi recato a caccia proprio con Stefano Bontate.

Anche Antonino Calderone, fratello di Giuseppe Calderone, che il Marino Mannoia aveva menzionato tra gli accompagnatori di Bontate, aveva evidenziato come il Bontate frequentasse, oltre a «La Scia», anche altre riserve di caccia.

Altre riserve di caccia frequentate dal Bontate erano state indicate da Angelo Siino e, precisamente, una ubicata nei pressi di Caltagirone (di Alfio e Cirino Longo) ed un'altra a Mappa, nei pressi di Mussomeli, mentre Giuseppe Pulvirenti aveva, a sua volta, citato un altro sito nel catanese frequentato da Nitto Santapaola.

Venendo alla generica collocazione temporale dell'episodio indicata dal collaboratore, il Tribunale osservava che non si era riusciti neppure ad individuare almeno il mese o i due-tre mesi nei quali circoscrivere la ricerca.

Un imprevisto aiuto alla ricerca del periodo nel quale collocare l'episodio era venuto dalla sopravvenuta collaborazione con la giustizia di Angelo Siino, il quale aveva riferito di aver stabilito un'intensa amicizia con Stefano Bontate e di averlo frequentemente accompagnato nel corso dei suoi viaggi, spesso destinati proprio a battute di caccia, loro passione comune, in Toscana ed in Calabria. Tra le battute di caccia cui aveva partecipato accompagnando Stefano Bontate ne ricordava una che gli era rimasta particolarmente impressa in quanto era accaduto un evento inusuale, che gli era tornato alla mente proprio dopo avere letto sulla stampa le dichiarazioni rese sul punto da Marino Mannoia.

Al riguardo, Siino aveva dichiarato che:

- un giorno Stefano Bontate gli aveva detto di prepararsi per l'indomani ad una battuta di caccia cui avrebbero partecipato assieme;
- il giorno dopo effettivamente Bontate si era recato a prelevarlo a casa con la sua vettura ed egli aveva notato una sua inusuale eleganza («*da cacciatore signorotto*») oltre che uno strano nervosismo;
- erano stati costretti a cambiare auto a causa di un incidente e si erano, quindi, diretti a Catania con la vettura del Siino;
- ivi giunti, avevano trovato ad attenderli un gruppo di persone che li aveva condotti in una azienda di proprietà dei Costanzo, denominata «*La Scia*»;
- si trattava di un'azienda agricola comprensiva di un'area recintata destinata alla caccia, nella quale si trovavano numerosissime lepri;
- sul posto ad attenderli vi erano anche altri palermitani ed il Bontate era quasi subito sparito mentre Siino aveva cominciato la sua battuta di caccia;
- verso le ore 10–10,30 era giunto sul posto anche Benedetto Santapaola, che aveva salutato da lontano raggiungendo subito le case della tenuta ma poco dopo era andato via;

– d'improvviso si era udito il rombo di tre o quattro vetture che «sgommando» si erano fermate proprio all'interno della tenuta, ma egli non aveva visto nulla ed aveva semplicemente sentito gli sportelli delle auto che venivano chiusi;

– una «specie di guardia giurata» che lo accompagnava e che veniva chiamata con il soprannome di «u' cchiu'» o «u' sciu'», alla sua domanda su cosa stesse succedendo, aveva risposto che c'era Andreotti;

– dopo tale affermazione, che aveva suscitato in lui stupore ed incredulità, egli aveva continuato la sua battuta di caccia ed il pranzo, che di solito in queste occasioni si svolgeva verso le ore 14,00, aveva subito un ritardo di circa mezz'ora;

– poco prima del pranzo, infatti, egli aveva nuovamente sentito il rombo e lo «sgommare» di alcune vetture che si allontanavano e dopo 5 o 10 minuti aveva rivisto Bontate, il quale aveva anche sparato per un po' alle lepri, seppure senza il suo consueto entusiasmo per la caccia;

– era seguito, poi, il pranzo durante il quale aveva notato la presenza di numerosi esponenti mafiosi catanesi e palermitani;

circa mezz'ora dopo il pranzo aveva preso la strada del ritorno con il Bontate e durante il viaggio scherzosamente gli aveva chiesto se era vero che Andreotti fosse stato presente;

– il suo compagno di viaggio gli aveva mollato due scappellotti affettuosi invitandolo a farsi, diciamo così, i fatti suoi.

Siino precisava che l'evento era avvenuto prima del viaggio di Sindona in Sicilia, dopo l'uccisione di «Cannarozzo», dopo l'omicidio di Michele Reina e prima della sua partecipazione ad un *rally* automobilistico svoltosi nei giorni 14 e 15 di luglio.

L'episodio narrato dal Siino coincideva con quello riferito dal Marino Mannoia, non potendo immaginarsi due distinte e ravvicinate presenze del senatore Andreotti in una riserva di caccia dei Costanzo nel catanese per incontri con Bontate e i cugini Salvo, nel medesimo contesto temporale (primavera-estate del 1979 per Marino Mannoia, fine giugno o primi giorni di luglio del 1979 per Siino).

Sempre sulla scorta delle indicazioni del Siino, il Tribunale stabiliva che, sia pure con un comprensibile margine di approssimazione, l'arrivo delle autovetture e la presunta presenza del senatore Andreotti erano avvenuti verso le ore 11,00/11,30 o 12,00 di quella mattina e che l'uomo politico si era trattenuto fino a poco prima del pranzo che, anzi, proprio per quella causa, era stato ritardato di circa mezz'ora rispetto all'orario consueto, che coincideva con le ore 14,00.

Dunque, doveva ritenersi che la permanenza del senatore Andreotti a «La Scia» si fosse protratta per circa due ore/due ore e mezza, tra le ore 11,30-12,00 e le ore 14,00 circa.

Richiamando l'indagine sugli spostamenti dell'imputato con riferimento al periodo 20 giugno-1 luglio 1979, i primi giudici, alla stregua delle indicazioni del Siino, estendevano l'accertamento anche ad alcuni

giorni precedenti e successivi, prendendo, in definitiva, in considerazione l'arco temporale compreso fra il 15 giugno e l'8 luglio del 1979.

All'esito di tale indagine, che specificamente si incentrava su quattro giorni (domenica 17 giugno 1979, lunedì 18 giugno 1979, lunedì 2 luglio 1979, domenica 8 luglio 1979), oltre che su quelli fra il 2 ed il 7 luglio 1979, selezionati dai sette indicati come possibili dal PM - i primi giudici concludevano che nessuno di detti giorni fosse compatibile con l'ipotizzato viaggio a Catania dell'imputato.

Ne derivava che la presunta presenza del senatore Andreotti restava legata esclusivamente a quella che lo stesso Siino aveva valutato come una *boutade*, pronunciata da un soggetto («u' cchiu'») che era rimasto del tutto ignoto, precludendo, dunque, ogni possibile doverosa verifica.

Peraltro, che per Siino quella del misterioso «*cchiu'*» sull'arrivo di Andreotti fosse davvero solo una *boutade* era confermato dal fatto che egli, non prestandovi alcun credito, non aveva ritenuto neppure di avvicinarsi per verificare che effettivamente fosse giunto in quel posto addirittura il Presidente del Consiglio in carica, né aveva chiesto a qualcuno nel corso di quella giornata conferma di tale arrivo: il solo con il quale aveva ritenuto di ritornare sull'argomento era stato proprio Stefano Bontate, al quale, sulla via di ritorno per Palermo, aveva confidato quanto gli era stato detto.

A conferma della palese incompletezza della prova del fatto in questione il Tribunale osservava che la stessa causale dell'incontro riferita da Marino Mannoia suscitava non poche perplessità.

Se, infatti, il motivo del presunto incontro, che aveva imposto una vera e propria convocazione del senatore Andreotti a Catania, era quello di fare intervenire l'importante uomo politico su Piersanti Mattarella, non esisteva alcun elemento che potesse fare ipotizzare che l'on. Piersanti Mattarella fosse un soggetto da lui influenzabile, né risultavano elementi che potessero, comunque, dimostrare un incontro o contatto tra i due esponenti democristiani dopo il presunto incontro a Catania e prima dell'omicidio dell'uomo politico siciliano.

Non era un caso che proprio Marino Mannoia, consapevole della incongruenza di tale causale, aveva riferito che, in base alle sue pur non approfondite conoscenze politiche, Mattarella era un andreottiano, circostanza del tutto destituita di fondamento giacché lo stesso Mattarella, moroteo, non militava e non aveva mai militato nella corrente che faceva capo al senatore Andreotti.

In definitiva, le risultanze testimoniali e documentali esaminate dimostravano, ad avviso del Tribunale, che l'ipotizzato incontro nel 1979 tra l'on. Andreotti e numerosi esponenti di Cosa Nostra, di cui avevano parlato (entrambi *de relato*) Francesco Marino Mannoia ed Angelo Siino, non aveva trovato i necessari riscontri probatori.

Passando a considerare la seconda parte delle rivelazioni di Francesco Marino Mannoia, i primi giudici ricordavano che il collaboratore aveva riferito di essere stato testimone diretto di un secondo incontro del sen. Andreotti con il Bontate.

Mannoia, sempre nel corso della menzionata commissione rogatoria negli Stati Uniti del 3 aprile 1993, dopo avere riferito delle confidenze ricevute dal Bontate in merito all'incontro con il senatore Andreotti nella riserva di caccia nella primavera-estate del 1979, aveva aggiunto che:

– alcuni mesi dopo l'omicidio del Mattarella si era recato con Stefano Bontate e Salvatore Federico in una villetta, intestata (almeno così ricordava) ad un Inzerillo, zio di Salvatore Inzerillo;

– all'interno della villetta avevano trovato Salvatore Inzerillo, Michelangelo La Barbera, Girolamo Teresi e Giuseppe Albanese, cognato di Giovanni Bontate: il dichiarante non ricordava se fosse presente anche Santino Inzerillo;

– circa un'ora dopo il loro arrivo era sopraggiunta un'Alfa Romeo blindata di colore scuro, con i vetri scuri, a bordo della quale si trovavano ambedue i cugini Salvo e l'on. Andreotti. La vettura in questione apparteneva ai Salvo o, comunque, era nella disponibilità dei medesimi, poiché più volte il collaboratore aveva visto l'uno o l'altro dei due cugini utilizzarla;

– secondo quanto aveva appreso, l'on. Andreotti proveniva da Trapani, nel cui aeroporto era giunto a bordo di un aereo privato affittato dai Salvo o, comunque, per conto dei Salvo;

– Marino Mannoia non aveva assistito al colloquio che si era svolto tra le indicate persone, poiché era rimasto in giardino con Salvatore Federico, Angelo La Barbera e (sempre che fosse presente) Santino Inzerillo: aveva, però, sentito chiaramente delle grida provenire dall'interno della casa;

– al termine dell'incontro l'on. Andreotti era andato via con i cugini Salvo a bordo della predetta autovettura blindata, mentre gli altri erano rimasti nella villa: Bontate, Inzerillo, Albanese e Teresi si erano soffermati ancora un po' a discutere tra loro, appartati;

– lasciata la villetta, lungo il tragitto, Bontate aveva raccontato al dichiarante ed al Federico che l'on. Andreotti era venuto per avere chiarimenti sull'omicidio di Mattarella: Bontate gli aveva risposto che «*in Sicilia comandiamo noi, e se non volete cancellare completamente la D.C. dovete fare come diciamo noi. Altrimenti vi leviamo non solo i voti della Sicilia, ma anche quelli di Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare soltanto sui voti del nord, dove votano tutti comunista, accettatevi questi*». Lo stesso Bontate aveva aggiunto di avere diffidato l'on. Andreotti dall'adottare interventi o leggi speciali, poiché altrimenti si sarebbero verificati altri fatti gravissimi;

– alla riunione aveva preso parte anche Salvo Lima, che si trovava già sul posto, con l'Albanese ed il Teresi, quando il dichiarante era giunto insieme al Bontate ed al Federico;

– dopo che l'on. Andreotti era andato via con i cugini Salvo, Lima era rimasto ancora con Bontate e gli altri a discutere, appartato con loro; quindi era andato via insieme all'Albanese ed al Teresi;



- l'onorevole Andreotti era arrivato nella mattinata, all'incirca verso le 10,00/11,00: il dichiarante non ricordava con esattezza. La riunione con lui si era protratta al massimo per tre quarti d'ora;

- il dichiarante aveva visto personalmente l'onorevole Andreotti in occasione di detto incontro nella villa: essi si trovavano in quel luogo per aspettare proprio l'arrivo del predetto, esplicitamente preannunciato dal Bontate;

- allorché avevano sentito il suono del clacson di un'autovettura si erano precipitati ad aprire il cancello: la macchina era entrata ed il cancello era stato immediatamente richiuso. L'auto si era diretta verso la casa e si era fermata più o meno al centro della proprietà;

- il senatore Andreotti era sceso, scrutandosi intorno, ed era subito entrato nella villa, come del resto lo invitavano a fare Stefano Bontate e gli altri;

- il dichiarante aveva rivisto l'on. Andreotti quando, alla fine dell'incontro, era uscito dalla casa ed era risalito sull'autovettura: se non ricordava male era vestito di scuro, non aveva cappotto o impermeabile, anche perché «*eravamo in un periodo caldo*».

Nel dibattito Mannoia aveva confermato quanto prima esposto.

La villa menzionata dal collaboratore era stata individuata nel corso delle indagini in quella sita in località Altarello di Baida ed alla quale si accedeva dalla via Micciulla, una traversa della via Pitrè. L'immobile, del quale era stata acquisita documentazione fotografica, pur se intestato a Filippo Piraino, indiziato mafioso ed imparentato con Salvatore Inzerillo (in quanto sposato con Maria Concetta Inzerillo, nipote di Pietro Inzerillo, zio di Salvatore Inzerillo), era risultato effettivamente nella disponibilità di quest'ultimo, inteso «*Totuccio*», ucciso l'11 maggio 1981. Ciò era comprovato dal fatto che il preliminare di vendita dell'immobile era stato sottoscritto proprio dal fratello di Salvatore Inzerillo (Rosario) e l'acconto era stato pagato con un assegno di 50 milioni di lire a firma del noto Rosario Spatola, mentre il resto del prezzo era stato corrisposto con assegni tratti da Alessandro Mannino, risultato un mero prestanome di Salvatore Inzerillo. Il contratto di fornitura dell'energia elettrica era stato, poi, stipulato a nome di Filippa Spatola, moglie dello stesso Inzerillo.

Tuttavia, l'esattezza della descrizione della villa e delle ulteriori indicazioni costituiva semplicemente conferma della esistenza dell'immobile stesso e non poteva rappresentare parametro discriminativo della attendibilità del racconto, in quanto lo stesso Marino Mannoia aveva ammesso di essersi recato in quel luogo in più occasioni.

Non poteva, poi, ritenersi utile riscontro il fatto che i Salvo disponessero effettivamente di una vettura del tipo indicato dal collaboratore, atteso che il medesimo aveva precisato che aveva già visto in più occasioni la stessa vettura utilizzata nella circostanza presso il fondo Magliocco di Stefano Bontate.

In buona sostanza, il Marino Mannoia poteva aver descritto situazioni e cose che gli erano già note sulla base di altre e pregresse occasioni di conoscenza.

Proseguendo nella valutazione delle dichiarazioni del Marino Mannoia, i primi giudici rimarcavano che il racconto difettava di un elemento di primario rilievo, quale era l'epoca dell'episodio, che il collaboratore non era stato in grado di indicare neppure con un comprensibile margine di approssimazione, limitandosi a collocarlo in periodo successivo (alcuni mesi dopo, in stagione non fredda o quasi calda) all'omicidio di Piersanti Mattarella: la circostanza assumeva particolare pregnanza se si considerava che quella riferita dal Marino Mannoia sarebbe stata la prima ed unica occasione nella quale egli aveva personalmente visto l'importante uomo politico.

La ricerca finalizzata alla individuazione di un atterraggio a Trapani nella primavera del 1980 di un aereo recante a bordo l'on. Andreotti aveva trovato ostacoli insormontabili soprattutto nel fatto che non esisteva più la documentazione relativa all'aeroporto militare di Trapani Birgi, essendo stata la stessa distrutta, secondo quanto prescritto dalla relativa normativa. Al riguardo veniva ricordato che l'aeroporto militare di Trapani Birgi, aperto al traffico civile, presentava caratteristiche particolari:

- il monopolio dei dati sul traffico aereo era gestito dai militari sui quali gravava l'obbligo della distruzione della relativa documentazione dopo novanta giorni;
- il personale civile in servizio nello scalo riceveva dai militari le informazioni relative al traffico aereo civile;
- nella zona dello scalo aeroportuale riservata ai militari era consentito l'atterraggio di velivoli privati che trasportavano personalità politiche;
- tale zona non era visibile al personale civile che era allocato in una struttura assai distante dalla zona militare.

Secondo il PM, peraltro, alla prescritta distruzione era casualmente sfuggito un documento di essenziale importanza: si trattava di una statistica concernente atterraggi e decolli di tutti i voli civili e militari redatta mensilmente dall'Ufficio informazione voli militari e relativa proprio al periodo gennaio 1980 – aprile 1981. Più precisamente, era un prospetto mensile degli aerei che in quel periodo avevano effettuato atterraggi e decolli all'aeroporto di Trapani Birgi, ma in esso non era riportata la sigla dell'aereo, ma semplicemente il tipo di aeromobile che era atterrato (ad esempio DC9, SA330, BO105, DA20, F104, etc.), nonché la «*statistica tipi avvicinamento*», ovvero le modalità con le quali l'atterraggio era avvenuto. Con riferimento al prospetto statistico relativo al mese di aprile del 1980 il PM aveva evidenziato che risultavano atterrati, tra gli altri, anche alcuni aerei civili e, precisamente, due velivoli del tipo DA20, uno del tipo *Lear Jet 35* ed uno del tipo PA20.

La registrazione di tali voli doveva essere stata curata dal personale civile dell'aeroporto in quanto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica aveva

espressamente escluso di avere mai avuto in uso velivoli del tipo DA20 (o *Mystere 20*), PA20 o LR 35. Una verifica nei registri aeroportuali civili aveva consentito di accertare che non vi era traccia di due dei suddetti quattro voli e precisamente dell'atterraggio di un PA20 e di un DA20.

Come evidenziato dal PM, la sigla DA 20 identificava il velivolo tipo *Mystere 20*, ovvero lo stesso tipo di aereo utilizzato dai Salvo e talora anche dal senatore Andreotti.

Sempre il PM aveva sottolineato che l'imputato il 14 marzo 1981 aveva utilizzato, per un viaggio da Ciampino ad Aviano, lo stesso aereo (*Mystere 20*, con la sigla I-EDIM) e pilota (Guiducci) che tre mesi prima (dicembre 1980) avevano trasportato i familiari di Tommaso Buscetta a Palermo, con un volo organizzato dai cugini Salvo tramite Carmelo Gaeta.

Particolarmente analitiche ed approfondite erano state le indagini svolte dal PM al fine di ricostruire i viaggi aerei compiuti dal senatore Andreotti, il quale aveva effettuato innumerevoli voli utilizzando aerei di ogni tipo (privati nazionali e stranieri, militari del 31° Stormo dell'Aeronautica, della CAI) ma non avevano avuto esito positivo proprio quegli accertamenti che sarebbero stati necessari per individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 avevano effettuato un atterraggio a Trapani senza essere registrati dal personale civile dell'aeroporto.

In particolare, non erano stati individuati gli aerei di quel tipo che erano in circolazione nell'aprile del 1980 ed i relativi titolari, né erano stati eseguiti i conseguenti accertamenti che avrebbero potuto consentire di verificare, sia pure con qualche approssimazione, anche attraverso i libretti di volo dei relativi piloti, se effettivamente quei velivoli avevano effettuato in quel periodo atterraggi all'aeroporto di Trapani Birgi.

Per contro, l'indiretta individuazione dell'atterraggio nel mese di aprile del 1980 di due aerei di tipo privato (PA20 e DA20) di cui non era stata data comunicazione alla Direzione Civile dell'aeroporto non era da sola sufficiente, ad avviso del Tribunale, a riscontrare adeguatamente le affermazioni del Marino Mannoia.

Posto ciò, il Tribunale si soffermava sulla causale dell'omicidio Mattarella indicata dal Marino Mannoia in un presunto, intollerabile «*voltafaccia*» del predetto, che aveva, in passato, coltivato rapporti «*intimi*» e «*amichevoli*» sia con i cugini Salvo che con Stefano Bontate, ai quali «*non lesinava i favori*».

In proposito veniva evidenziato che il Marino Mannoia non era stato in grado di specificare la natura di tali, amichevoli rapporti e, soprattutto, i «*favori*» che Piersanti Mattarella non aveva «*lesinato*» ai cugini Salvo ed al Bontate, mentre la affermazione del collaboratore, era stata smentita dalle risultanze processuali, non essendo emerso alcunché in ordine a progressi rapporti di Piersanti Mattarella con i cugini Salvo o con Stefano Bontate, né tantomeno in merito ai favori che costui avrebbe dispensato ai predetti.

Attraverso le dichiarazioni dell'on. Sergio Mattarella era stata invece acquisita la prova di una costante conflittualità tra i cugini Salvo e Pier-

santi Mattarella, la cui azione politica e di rinnovamento contrastava insababilmente gli interessi economici e politici dei potenti esattori di Salemi.

Anche sotto l'aspetto considerato, quindi, la ricostruzione di Marino Mannoia appariva del tutto priva dei necessari riscontri.

Significativi profili di contraddittorietà emergevano, peraltro, anche nelle dichiarazioni del Marino Mannoia riguardanti i mandanti dell'omicidio Mattarella e la identità degli esecutori materiali del grave fatto delittuoso.

Rilevava il Tribunale che nel corso dell'esame dibattimentale i ricordi del Marino Mannoia in ordine alla identità degli esecutori materiali dell'omicidio erano incomprensibilmente svaniti, al punto che egli aveva affermato di non sapere nulla in merito.

All'inizio della sua collaborazione, il G.I. dott. Giovanni Falcone, che indagava sull'omicidio di Piersanti Mattarella, lo aveva interrogato proprio su tale fatto delittuoso ma non aveva ottenuto risposte: il Marino Mannoia aveva ammesso di avere mentito al dott. Falcone riferendogli di non sapere nulla sull'omicidio di Piersanti Mattarella se non che Stefano Bontate era «infuriato», ed aveva aggiunto di avere assunto tale atteggiamento in quanto aveva intuito che ormai il G.I. era «definitivamente orientato nel senso di concludere le indagini ritenendo sussistente la responsabilità di Fioravanti Valerio».

Per contro, nella versione offerta nel processo, Stefano Bontate era divenuto il principale protagonista di tutti i fatti assurgendo anche al ruolo di mandante del delitto, alla cui deliberazione egli aveva concorso al pari di tutti gli altri componenti della commissione di Cosa Nostra.

I primi giudici concludevano, dunque, che l'analitica disamina delle risultanze processuali acquisite aveva rivelato una palese incompletezza ed insufficienza del quadro probatorio offerto a riscontro delle dichiarazioni del Marino Mannoia in ordine al presunto incontro nella primavera del 1980 tra l'on. Andreotti e Stefano Bontate: l'episodio era quindi solo «possibile», ma non adeguatamente provato.

Nel capitolo XIV della sentenza il Tribunale si occupava delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, concernenti l'intervento che sarebbe stato compiuto dall'on. Lima e dal senatore Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984.

Costa, esaminato nella udienza dibattimentale dell'11 marzo 1997, aveva riferito di avere appreso da Leoluca Bagarella di un interessamento esplicito dal senatore Andreotti e dall'on. Lima per consentire il trasferimento di un gruppo di detenuti siciliani dall'istituto penitenziario di Pianosa a quello di Novara.

Il Tribunale succintamente esponeva le dichiarazioni del predetto concernenti:

– la sua adesione, fin dal 1972, alla organizzazione della 'ndrangheta calabrese facente capo alla «famiglia» Piromalli;

– la progressiva scalata gerarchica del medesimo nell'ambito della associazione criminosa, culminata nel ruolo di capo di una «famiglia» messinese, strutturalmente collegata alla stessa 'ndrangheta;

– lo stato di detenzione in cui aveva versato dal 1975 al 1995, salvo un breve periodo di evasione, ed i rapporti da lui intrattenuti in diverse occasioni con esponenti di Cosa Nostra;

– la conoscenza, avvenuta nel 1982, di Leoluca Bagarella, con il quale aveva instaurato un rapporto di amicizia e di stima: grazie all'intervento del Bagarella, Costa, dopo essere giunto nell'istituto penitenziario di Pianosa, era stato rinchiuso nella cella del medesimo ed aveva evitato in tal modo un periodo di isolamento.

Costa aveva riferito che nel corso o, comunque, in prossimità delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, lo avevano invitato ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli aveva consigliato di restare calmo in quanto i detenuti siciliani presto sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario precisando che si stavano interessando persone come l'on. Lima, dietro il quale c'era il senatore Andreotti (indicato con l'espressione dispregiativa «*il gobbo*») ed aveva aggiunto che «*quindi siamo coperti*».

Il collaboratore aveva, conseguentemente, persuaso gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta più blanda, consistente in uno «sciopero della fame».

Dopo uno o due mesi, dieci o quindici detenuti siciliani erano stati trasferiti al carcere di Novara: tra di loro vi erano, oltre a Bagarella ed a Costa, Santo Mazzei, Rosario Condorelli, Antonio Anastasi, Giuseppe Alticozzi, Nino Marano, Adolfo Scuderi, Gaetano Quartararo ed un individuo di nome Rosario.

Successivamente al trasferimento, Bagarella aveva invitato Costa a comunicare all'esterno dell'ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la Democrazia Cristiana e, in particolare, verso la corrente andreottiana, cosicché il dichiarante aveva fatto pervenire tale messaggio a Domenico Cavò, che era uno dei responsabili della sua «famiglia».

I riscontri avevano accertato la codetenzione di Costa e di Bagarella nell'istituto penitenziario di Pianosa e che in quel periodo gli esponenti della mafia siciliana avevano cercato di «*creare nuovi adepti all'interno delle carceri*» per rafforzare il loro schieramento, che si trovava in una situazione di forte conflittualità con quello camorristico capeggiato dal noto Raffaele Cutolo.

Il Tribunale concludeva che le dichiarazioni di Costa erano dotate di un elevato grado di attendibilità intrinseca, presentando un contenuto ricco di indicazioni dettagliate e di riferimenti descrittivi, una genesi del tutto spontanea, una assoluta costanza, una salda coerenza logica, una completa assenza di contraddizioni interne.

Infatti non mancavano ragioni suscettibili di motivare un intervento del senatore Andreotti in favore di un autorevole esponente della c.d. «mafia vincente», intervento che il senatore Andreotti, benché ricoprisse in quel periodo la carica di Ministro degli Affari Esteri, avrebbe potuto agevolmente effettuare con la sua influenza politica.

Inoltre non si percepiva un motivo razionale che avesse potuto indurre Bagarella a mentire ad un esponente di primario rilievo della criminalità organizzata, a lui legato da un rapporto di stima ed amicizia.

A parte la evidenziata, intrinseca attendibilità del Costa, il Tribunale rilevava che le dichiarazioni del predetto erano corroborate da numerosi riscontri estrinseci, che confermavano in termini univoci le modalità oggettive dell'episodio da lui riferito.

Il fonogramma che abilitava i trasferimenti, trasmesso il 3 febbraio 1984, recava la firma del consigliere Giovanni Selis, magistrato di Corte d'Appello, che era stato assegnato all'Ufficio detenuti il 28 gennaio 1984 ed era stato nominato direttore dell'Ufficio detenuti con decreto ministeriale del 4 Febbraio 1984 (cioè del giorno successivo al fonogramma da lui sottoscritto nella qualità di direttore dell'Ufficio). Il fonogramma, diversamente da quanto avveniva in via generale, non conteneva alcun riferimento ad una richiesta o ad una segnalazione informale o ad una particolare esigenza che costituisse la motivazione del trasferimento dei detenuti e non era stato possibile rinvenire un atto che potesse costituire il presupposto logico del trasferimento, neppure nei fascicoli riguardanti gli Istituti nel loro complesso e in quelli riguardanti i singoli detenuti.

Pochi anni dopo il trasferimento dei suddetti detenuti, il consigliere Selis si era suicidato.

Era evidente la assoluta anomalia del provvedimento: tale anomalia, che non poteva essere nota al Costa trattandosi di un atto trasmesso riservatamente dal Ministero di Grazia e Giustizia alla direzione della Casa di reclusione di Pianosa, costituiva un preciso riscontro a quanto il collaboratore aveva affermato di avere appreso dal Bagarella.

Tuttavia, i primi giudici rilevavano che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci, dotati di carattere individualizzante, da cui potesse trarsi prova sicura della esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato, cosicché non poteva ritenersi sufficientemente provato il personale coinvolgimento nell'episodio in esame del senatore Andreotti.

Il capitolo XV della sentenza veniva dedicato al colloquio riservato tra il senatore Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi presso l'*Hotel Hopps* di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985.

Il 19 agosto 1985 il senatore Andreotti (allora Ministro degli Affari Esteri) si era recato a Mazara del Vallo, dove aveva assistito ad una seduta del Consiglio comunale riguardante la situazione tesa dei rapporti intercorrenti tra la Sicilia e la Tunisia con riferimento alla pesca nel Canale di Sicilia; quindi, si era portato presso l'*Hotel Hopps*.

All'interno dell'albergo, il senatore Andreotti aveva avuto un incontro con il giovane Andrea Manciaracina, come aveva riferito il sovrinten-

dente capo di P.S. Francesco Stramandino, che nella circostanza aveva espletato servizio di ordine pubblico nel medesimo luogo.

Il verbale di assunzione delle informazioni fornite dallo Stramandino al magistrato inquirente in data 19 maggio 1993 era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento in quanto atto irripetibile, essendo lo stesso Stramandino, allora malato terminale, deceduto il 31 maggio successivo.

Stramandino, le cui dichiarazioni venivano testualmente riportate nella sentenza, nella circostanza aveva riferito che:

*«...L'on. Andreotti, provenendo dal Consiglio comunale, giunse all'Hotel Hopps ove tenne un breve discorso in una delle sale. Dopo di ciò, io notai.. l'on. Andreotti, il Sindaco di Mazara del Vallo Zaccaria, ed un giovane che riconobbi in Manciaracina Andrea. Riconobbi il giovane perché l'avevo già visto in Commissariato e sapevo che era uno dei figli di Manciaracina Vito...Ebbene, notai - come ho detto - i tre insieme, e vidi che Zaccaria presentava il giovane Manciaracina all'on. Andreotti, che gli strinse la mano. Ricordo che rimasi un po' sorpreso di ciò, poiché pensai che l'on. Andreotti trattava cortesemente una persona del tipo di Manciaracina, e magari poi a noi della polizia neanche ci guardava. Dopo la presentazione, l'on. Andreotti e Manciaracina Andrea entrarono nella saletta di cui ho detto, e chiusero la porta. Il Sindaco Zaccaria rimase invece fuori della stanza, davanti alla porta chiusa, senza muoversi...Dopo 10 minuti circa, quindi, la porta si riaprì, il giovane Manciaracina uscì, e si introdusse nella stanza il Sindaco Zaccaria, che richiuse la porta dietro di sé...Ricordo che - mentre l'on. Andreotti e il giovane Manciaracina erano chiusi in quella saletta - io vidi il dott. Germanà, e gli dissi: «Dottore, lo sa chi c'è lì dentro con Andreotti? Uno dei figli di Manciaracina»; vede, tante volte a noi non ci calcolano, e poi ricevono queste persone». Il dott. Germanà non fece alcun commento».*

Dalla deposizione intrinsecamente attendibile dello Stramandino si desumeva che l'incontro tra il senatore Andreotti ed Andrea Manciaracina aveva avuto un carattere di particolare riservatezza, tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo non vi aveva preso parte ed era rimasto davanti alla porta della saletta, nella quale non era entrata nessun'altra persona.

Non era dubbio che nella circostanza al Manciaracina (il quale aveva soltanto 23 anni) fosse stato usato un trattamento di assoluto riguardo, essendogli stato consentito di intrattenersi in un colloquio di circa dieci minuti con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, con modalità idonee a garantire il mantenimento del segreto sul contenuto della conversazione.

Una simile cautela trovava la propria logica spiegazione nella particolare delicatezza dell'oggetto del colloquio, cui, evidentemente, era opportuno che non presenziasse neanche il Sindaco di Mazara del Vallo, che pure aveva appena presentato il Manciaracina al senatore Andreotti.

La rilevanza e la delicatezza del colloquio dovevano essere ben note al Sindaco, poiché quest'ultimo non aveva avuto difficoltà ad attendere, immobile, fuori della porta della saletta, la fine del colloquio.

Era, poi, assai significativo che, secondo il ricordo dello Stramandino, a nessun'altra persona fosse stata offerta, in quella circostanza, la possibilità di incontrare in modo riservato il senatore Andreotti.

Restava, pertanto, da verificare quali ragioni potessero giustificare le particolari modalità con le quali si era svolto l'incontro.

In ordine alla caratura criminale di Andrea Manciaracina, il Tribunale ricordava che era stato formalmente affiliato alla organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel 1985 o nel 1986 (e, dunque, in un periodo pressoché contestuale o, comunque, di poco successivo all'incontro con il senatore Andreotti), e nei primi mesi del 1992 era stato nominato «reggente» del «mandamento» di Mazara del Vallo, unitamente a Vincenzo Sinacori.

Il Sinacori, il quale aveva iniziato a collaborare con la giustizia alla fine del mese di settembre 1996, aveva precisato che la attribuzione della carica di «reggente» del «mandamento» ad Andrea Manciaracina era disposta da una scelta di Salvatore Riina, che riponeva una particolare fiducia nel predetto, tanto che costui ed il padre, Vito Manciaracina, ancor prima di divenire «uomini d'onore» erano tra le poche persone a conoscere il luogo dove Riina conduceva la sua latitanza e ad avere la possibilità di incontrarlo direttamente presso la sua abitazione, anche perché erano intestatari fittizi di terreni appartenenti allo stesso Riina; il rapporto tra la famiglia Manciaracina e Riina si protraeva da almeno vent'anni.

Vito Manciaracina era stato amministratore unico della società «Stella d'Oriente», per la quale avevano prestato la propria attività lavorativa lo stesso Sinacori e Pietro Giambalvo (anch'egli «uomo di fiducia» di Salvatore Riina).

Dalla deposizione del Sinacori si desumeva che Andrea Manciaracina, nel momento del suo incontro con il senatore Andreotti, era già legato da un rapporto di fiducia particolarmente stretto con il capo di Cosa Nostra, Salvatore Riina.

Sinacori aveva, inoltre, riferito che egli stesso ed Andrea Manciaracina, nella loro qualità di «reggenti» del «mandamento» di Mazara del Vallo, intorno alla fine del 1993 avevano partecipato ad una riunione di esponenti mafiosi della provincia di Trapani (tra cui il capo del «mandamento» di Castelvetro, Matteo Messina Denaro, il capo del «mandamento» di Trapani, Vincenzo Virga, un rappresentante del «mandamento» di Alcamo e tutti i componenti della «famiglia» di Salemi, capeggiata da Gaspare Casciolo), riunione organizzata in un fondo rustico ubicato in territorio di Salemi per dirimere alcuni contrasti di natura economica insorti tra Gaetano Sangiorgi (genitore di Antonino Salvo) ed Antonio Salvo (nipote di Ignazio Salvo), entrambi «uomini d'onore» della «famiglia» di Salemi.

Il Tribunale, quindi, si soffermava sulla intrinseca attendibilità del Sinacori, che valutava positivamente, ed osservava che il raffronto tra le circostanze riferite dal collaboratore e gli ulteriori elementi di prova acquisiti consentiva di formulare un giudizio di sicura affidabilità, anche estrinseca, delle sue dichiarazioni.